

AMBIENTE

RENTRI (REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE DEI RIFIUTI)

Destinatari: Tutte le ditte

Come già anticipato nelle scorse informative, il Ministero dell'Ambiente ha individuato un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico/scarico e formulari, il RENTRI.

Si tratta di un modello di gestione digitale che ha il fine di acquisire e monitorare i dati ambientali, sia per attività di vigilanza e controllo che per lo sviluppo delle politiche ambientali adottate dal Ministero. Con vari decreti sono state definite ad oggi:

- le modalità operative per trasmissione dati;
- le modalità di accesso al RENTRI;
- i requisiti informatici per interoperabilità con i gestionali;
- gli strumenti di supporto;
- le istruzioni per la compilazione dei nuovi formati di registro di carico/scarico e formulario;
- i manuali e guide sintetiche.

Dalle prime valutazioni su quanto ad oggi disponibile, e come emerge dai (numerosi) incontri e convegni sul tema, che chiaramente (anche dopo le esperienze del SISTRI) è delicato, emergono numerose criticità che necessitano di ulteriore sviluppo; tuttavia, il sistema è ormai in partenza secondo il calendario sotto riportato; pertanto, consigliamo fortemente almeno i soggetti coinvolti nelle prime fasi di iniziare a prendere dimestichezza con gli applicativi di test che sono disponibili.

Ricordiamo di seguito le diverse tempistiche per i vari soggetti coinvolti.

TIPOLOGIA IMPRESA	ADEMPIMENTI E TEMPISTICA
<p>Enti o imprese</p> <p><u>produttori iniziali</u> di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <u>con più di 50 dipendenti</u></p> <p>e</p> <p><u>tutti gli altri soggetti</u> diversi dai produttori iniziali (di fatto: <u>gestori, trasportatori, intermediari...</u>)</p>	<p>OBBLIGO DI ISCRIZIONE al RENTRI dal 15/12/2024 fino al 13/02/2025</p> <p>Dal 13/02/25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello quindi il modello attuale non potrà più essere utilizzato dopo il 13/02/25 • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico • se produttori: emettono i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale • se trasportatori: restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo <p>Dal 13/02/26:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se produttori: emettono i FIR esclusivamente in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale • se gestori (impianti): restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale
<p>Enti o imprese</p> <p><u>produttori</u> di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi <u>con più di dieci dipendenti</u></p>	<p>Dal 13/02/25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono scaricare dal portale del RENTRI il nuovo modello di registro di carico e scarico in formato cartaceo, che deve sempre essere vidimato recandosi fisicamente presso la CCIAA; • quindi il modello attuale non potrà più essere utilizzato dopo il 13/02/25 • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale tramite sistemi specifici (che saranno resi disponibili dalla CCIAA tramite RENTRI previa registrazione) <p>OBBLIGO DI ISCRIZIONE al RENTRI dal 15/06/25 fino al 14/08/25; a partire dalla data di effettiva iscrizione della singola azienda, le stesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico <p>Dal 13/02/26</p> <ul style="list-style-type: none"> • emettono i FIR in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale

	N.B. è possibile anticipare , facoltativamente, l'iscrizione; in tale caso, gli obblighi decorrono dalla data di iscrizione effettiva.
<p>Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione</p>	<p>Dal 13/02/25</p> <ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello (scaricabile dal portale del RENTRI) vidimato presso la Camera di commercio quindi il modello attuale non potrà più essere utilizzato dopo il 13/02/25 • emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale tramite sistemi specifici (che saranno resi disponibili dalla CCIAA tramite RENTRI previa registrazione) <p>OBBLIGO DI ISCRIZIONE al RENTRI dal 15/12/25 ed entro il 13/02/26</p> <p>Dalla data di iscrizione</p> <ul style="list-style-type: none"> • tengono il registro di carico e scarico in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico <p>Dal 13/02/26</p> <ul style="list-style-type: none"> • emettono i FIR in formato digitale • trasmettono al RENTRI i dati dei FIR in formato digitale <p>N.B. è possibile anticipare, facoltativamente, l'iscrizione; in tale caso, gli obblighi decorrono dalla data di iscrizione effettiva.</p>

I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed il formulario di identificazione saranno scaricabili dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, e saranno utilizzati a partire dal 13/02/2025. Fino a tale data, si continuano ad applicare i vecchi modelli (DM 145 e 148 del 1998, abrogati dal 15/12/24).

Sul sito <https://www.rentri.gov.it/> sono disponibili tutte le informazioni necessarie, tra cui la normativa, i vari decreti direttoriali, un portale di supporto e un help desk; nella sezione news del sito sono inoltre presenti aggiornamenti e informazioni utili, tra cui le date dei webinar dedicati alle imprese per la formazione sull'utilizzo del RENTRI (al momento è disponibile la data del 28/05/24).

Come detto, è consigliabile iniziare ad utilizzare l'**ambiente DEMO** che è disponibile sul sito, per testare le funzionalità del RENTRI prima della sua entrata in funzione definitiva.

Riferimento: [dott. Riccardo Salvi \(salvi@verdeconsulting.it\)](mailto:salvi@verdeconsulting.it)

N.B. Verde Consulting è disponibile, su richiesta, a prestare assistenza presso le aziende per una spiegazione dedicata ai soggetti incaricati in azienda delle registrazioni, la verifica dei modelli e delle modalità di registrazione, la spiegazione di come utilizzare sia l'ambiente demo che i registri effettivi.

VERIFICA SOSTANZE AD ELEVATA PERICOLOSITA' art 271 c. 7-bis D.Lgs 152/06

Destinatari: Tutte le ditte

L'art. 271 c. 7-bis in oggetto (introdotto dal D.Lgs. n.102/2020) prevede che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

Allo scopo le aziende autorizzate ad emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 ovvero AUA/AIA) hanno dovuto produrre una specifica relazione entro il 28/08/21 che analizzasse la disponibilità di alternative, considerasse i rischi e esaminasse la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Ad oggi la normativa richiede:

- per le aziende autorizzate alle emissioni in via ordinaria l'aggiornamento della suddetta relazione:
 - o contestualmente ad una eventuale modifica dell'autorizzazione che interessi tali sostanze;
 - o entro tre anni (quindi **entro il 28/08/24**) in caso di modifica della classificazione delle sostanze in uso;
 - o al massimo ogni cinque anni (quindi **entro il 28/08/26**)
- per le aziende autorizzate in via generale (modalità che non consente l'utilizzo di tali sostanze nel ciclo produttivo) l'obbligo del mantenimento di tale condizione; quindi, devono prestare attenzione a:
 - o non acquistare/utilizzare nuove sostanze che rientrano nelle categorie a elevata pericolosità sopra indicate;
 - o non utilizzare sostanze che, per modifica della classificazione, diventino soggette al divieto previsto;

in tali casi, infatti, pena la decadenza della validità dell'autorizzazione, con conseguenti sanzioni (art. 279 c. 1 del D.Lgs. 152/06), è necessario procedere, **prima della modifica**, a richiedere autorizzazione in via ordinaria (ovvero sostituire tali sostanze con altre non aventi le caratteristiche sopra citate).

Verde Consulting è disponibile su richiesta, previa offerta, ad effettuare l'aggiornamento della valutazione triennale (per la verifica dell'eventuale modifica della classificazione delle sostanze) e alla verifica delle sostanze in uso e, in caso di assoggettabilità, alla predisposizione della pratica di autorizzazione art. 269 per le aziende autorizzate in via generale.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

COMPILAZIONE SEZIONE ANNUALE APPLICATIVO O.R.S.O. 3.0

Destinatari: Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti

Come indicato sul portale ORSO, con il decreto n. 4999/2024 è stata prorogata al 30/06/2024 (ovvero al 01/07/2024) la scadenza di compilazione della **scheda annuale 2023** degli Impianti, in linea con la scadenza della dichiarazione MUD.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

RESPONSABILITÀ DEL DETENTORE NELLA GESTIONE RIFIUTI

Destinatari: Tutte le aziende

Con sentenza del 02/02/24 n.851 Il Tar della Campania ha ribadito che la responsabilità del detentore (produttore) nella gestione dei rifiuti non viene meno con la consegna ad altri, ma solo con il conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta o ad altri soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione di avere ricevuto il formulario.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

ALBO GESTORI AMBIENTALI: CANCELLAZIONE POST REGIME TRANSITORIO RESPONSABILE TECNICO

Destinatari: Responsabili Tecnici operanti in regime transitorio e imprese interessate

Come già riportato nelle nostre precedenti informative, si conferma che il 15/04 è scaduto il termine per le imprese interessate di nomina di un RT idoneo.

Con Circolare n. 1 del 15/04/2024 l'Albo Gestori ha stabilito le modalità e le tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione delle imprese che non hanno nominato un Responsabile Tecnico idoneo entro il 15/04/24.

Tale circolare riguarda le imprese che il cui responsabile tecnico opera in regime transitorio che non ha superato l'aggiornamento dell'idoneità entro lo scorso 16/10/23 e che sono state autorizzate a proseguire l'attività fino al termine ultimo del 15/04/24 (con il legale rappresentante esercitante le funzioni di RT).

La circolare stabilisce che entro il 30/04 le sezioni regionali avviino i procedimenti disciplinari finalizzati alla cancellazione delle autorizzazioni per le categorie prive di RT al 15/04, lasciando all'impresa 30 giorni di tempo per la nomina di un RT idoneo, in assenza della quale procedono a deliberare la cancellazione notificando il provvedimento all'impresa interessata mezzo PEC. Per ogni informazione, restiamo a disposizione.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)

SCARICO ACQUE METEORICHE CONTAMINATE DA SOSTANZE INQUINANTI

Destinatari: Tutte le aziende

Con sentenza del 9/01/24 n.688 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art.113 del Dlgs 152/06, se le acque meteoriche di dilavamento (normalmente escluse dal regime autorizzatorio) vengono a contatto con sostanze inquinanti o pericolose (ad. es. acque di lavaggio automezzi) diventano **reflui industriali** e quindi per il loro scarico occorre essere autorizzati; in mancanza di autorizzazione scatta la responsabilità penale.

Riferimento: dott. Damiano Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO SCADENZE

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Denuncia MUD	Tutte le ditte che producono o gestiscono rifiuti	01/07/24
ORSO - Compilazione annuale 2023	Impianti autorizzati alla gestione di rifiuti	
Aggiornamento della verifica sostanze ad elevata pericolosità art 271 c. 7-bis D.Lgs. 152/06	Aziende AUA/AIA	28/08/24

Per le scadenze del RENTRI, si rimanda alle tabelle sopra riportate.